CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PETRILLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

Annunziata il 15 maggio 1952

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della legge 30 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, nell'intento di assicurare loro un aumento minimo di lire duemila nette mensili, dispose che, ove i miglioramenti portati dalle tabelle allegate alla legge stessa non avessero raggiunto tale minimo, la differenza sarebbe stata corrisposta a titolo di « assegno personale ».

Inavvertitamente, però, si crearono con tale regolamentazione due inconvenienti: il primo, che l'assegno sarebbe spettato unicamente al personale già in servizio al 30 giugno 1951, giorno antecedente a quello di decorrenza del nuovo trattamento economico, e non pure all'altro di nuova e successiva assunzione, pel quale non avrebbe avuto giuridico significato un assegno personale come *minimo garantito di miglior trattamento* di fronte alle misure tabellari; il secondo, che l'assegno personale, secondo la sua propria natura, sarebbe stato assorbito in dipendenza di futuri aumenti di stipendio, sia per maturazione dei relativi periodi di « scatto » entro lo stesso grado gerarchico che per promozione al grado superiore. Tutto ciò a prescindere dalle complicazioni contabili che sarebbero derivate all'Amministrazione dalla necessità di seguire per oltre 800 mila dipendenti statali, quanti avrebbero fruito dell'assegno personale, le successive variazioni di stipendio e il conseguente assorbimento, totale o parziale, dell'assegno stesso.

Di qui la proposta di legge del collega onorevole Cappugi, annunziata alla Camera il 15 maggio 1952 (n. 2720) e sulla quale la Vostra Commissione Finanze e tesoro e il Governo si sono espressi favorevolmente. Per raggiungere lo scopo voluto, la proposta di legge trasferisce l'importo dell'assegno personale ad incremento della indennità di funzione o dell'assegno perequativo (per i sottufficiali, dell'assegno suppletivo), sostituendo con l'articolo 1 le relative tabelle già allegate alla legge 11 aprile 1950, n. 130 e abrogando il secondo e il terzo comma dell'articolo 1, nonché l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212. La sostituzione e le abrogazioni sono disposte con effetto dal 1° luglio 1951, data di decorrenza della legge di cui s'intendono eliminare gl'inconvenienti.

L'articolo 2 della proposta di legge adempie, col primo comma, allo stesso scopo dell'articolo precedente, con particolare riguardo all'assegno suppletivo di cui sono forniti, a norma dell'articolo 7 del decreto 11 settembre 1950, n. 807, i sottufficiali delle forze armate e quelli dei corpi militarmente organizzati che di esse fanno parte. Coi commi successivi, il medesimo articolo, allo scopo di mantenere l'ordine progressivo nella misura della indennità di funzione corrisposta ai dipendenti statali dei gruppi *A* e *B*, istituisce un assegno integratore nei limiti necessari e sufficienti per garantire ad alcune categorie di detti personali l'aumento minimo di lire duemila mensili.

L'articolo 3 tende ad evitare che i personali forniti di « diritti casuali » non cumulabili con la indennità di funzione o con l'assegno perequativo possano fruire dell'assegno integratore istituito con l'articolo 2 della stessa proposta di legge, escludendo peraltro ogni possibilità di recupero di quanto già corrisposto ai sensi dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

L'articolo 4, infine, provvede ad estendere, con decorrenza dal 1° luglio 1951, al contributo in favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle ferrovie dello Stato le disposizioni dell'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, riguardante le altre categorie dei dipendenti statali.

Onorevoli Colleghi ! La proposta di legge innanzi illustrata corrisponde ad un'esigenza tecnica e di giustizia, in piena armonia coi principî informatori della legge 8 aprile 1952, n. 212: la Vostra Commissione Finanze e tesoro Ve ne raccomanda quindi l'approvazione.

PETRILLI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1, e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire millequattrocento per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze Armate e di lire milleduecento per tutti gli altri sottufficiali.

A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo in servizio al 1° luglio 1951 un assegno integratore nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

Personale civile e militare di grado XI dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca dell'indennità di funzione L. 1.050

Personale di grado XII di gruppo *B* » 1.250

L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, in servizio alla predetta data del 1° luglio 1951.

ART. 3.

L'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente articolo 2 non spetta al personale civile fornito di indennità, assegni, diritti o compensi non cumulabili con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Nei confronti di detto personale non si fa luogo al recupero di quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese – con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo articolo 34 – al contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

TABELLA *A*

MISURA DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I DIPENDENTI DEI RUOLI DI GRUPPO *A* E *B*

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *A*

Grado statale	Importo mensile lordo
I	30.000
II	25.000
III	21.000
IV	18.000
V	15.000
VI	13.000
VII	11.000
VIII	9.000
IX	7.000
X	7.000
XI	7.000

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *B*

Grado statale	Importo mensile lordo
VI	12.400
VII	10.400
VIII	7.200
IX	5.400
X	5.400
XI	5.400
XII	5.400

NOTA. — L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo *A* spetta anche al personale degli Uffici di Gruppo *A*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo *B* spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *B*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado XI statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 8 aprile 1952, n. 212. L'indennità prevista per il grado statale VIII del gruppo *B* spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

ART. 4.

Identico.

TABELLA *A*

MISURA DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE PER I DIPENDENTI DEI RUOLI DI GRUPPO *A* E *B*

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *A*

Identica.

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *B*

Identica.

TABELLA *B*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *C*

Grado statale	Importo mensile lordo
VIII	4.000
IX	4.000
X	3.400
XI	3.000
XII	3.000
XIII	2.900

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *C* e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10° dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 215.000, e di grado 10°.

TABELLA *B*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *C*

Identica.

TABELLA *C*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	Importo mensile lordo
Commesso capo	4.000
Primo commesso	3.000
Usciere capo	2.200
Usciere	2.100
Inserviente	2.000
Capo agente tecnico	3.000
Agente tecnico	2.200

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 8 aprile 1952, n. 212. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi suindicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale più vicino previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

TABELLA *C*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Identica.

TABELLA *D*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE SALARIATO PERMANENTE E TEMPORANEO

	Importo mensile lordo
Capi operai	2.200
Prima categoria (specializzati)	2.100
Seconda categoria (qualificati)	2.000

TABELLA *D*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE SALARIATO PERMANENTE E TEMPORANEO

Identica.

	Importo mensile lordo
Terza categoria (comuni)	1.900
Quarta categoria (manovali) . . .	1.900
Quinta categoria (apprendisti) . .	1.900
Sesta categoria (operaie specializzate)	2.000
Settima categoria (operaie comuni)	1.900

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 1.900 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 2 e 3 dell'allegato III alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

TABELLA *E*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI UFFICI ED ESECUTIVO DELLE FERROVIE DELLO STATO

Grado ferroviario	Importo mensile lordo
11°	2.300
12°	2.200
13°	2.100
14°	2.000

TABELLA *F*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO NON DI RUOLO

	Importo mensile lordo
Categoria I *a*)	4.100
Categoria I *b*)	3.500
Categoria II	2.200
Categoria III	2.000
Categoria IV.	1.900

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40 ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 1.900 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

TABELLA *E*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI UFFICI ED ESECUTIVO DELLE FERROVIE DELLO STATO

Identica.

TABELLA *F*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO NON DI RUOLO

Identica.

TABELLA *G*

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO

	Importo mensile lordo
Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000	2.600
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000	2.200
Supplenti	2.000
Agenti rurali e procaccia	1.900
Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti	1.800

NOTA. — L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.

TABELLA G

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO

Identica.